

Direttive SIMS (quadriennio formazione continua)

Elaborate in ottemperanza alle disposizioni del DECS

1. Introduzione

Nel 2015 è entrata in vigore la legge sulla formazione continua dei docenti che ha sostituito, modificandola, la legge concernente l'aggiornamento dei docenti del 1990.

Tra le modifiche apportate dalla revisione del testo di legge vi è l'introduzione di un quantitativo minimo di 8 giornate di formazione continua che i docenti sono tenuti a svolgere sull'arco di quattro anni.

La legge chiede ai docenti di stilare a fine quadriennio un rapporto, tramite un modulo predefinito, sulle attività di formazione continua svolte, come pure sulle loro aspettative future.

2. Applicazione e computo del quadriennio

- Per il computo del quadriennio fa stato la data di inizio dell'incarico regolare.
- La fine del quadriennio coincide con la fine del mese di luglio.
- Per i docenti incaricati regolarmente prima o a partire dal 2015 il quadriennio è iniziato nel 2015.
- Per i docenti che beneficiano di un incarico limitato da inizio anno, ma non sono in formazione, il quantitativo minimo corrisponde a 2 giornate all'anno.¹
- I docenti che beneficiano della trasformazione della supplenza in incarico limitato dopo le 17 settimane, non devono sottostare all'obbligo di formazione per quell'anno scolastico (di 2 giornate).
- Non si applica ai docenti in abilitazione o che hanno seguito un CAS riconosciuto nel quadriennio di riferimento, nel caso di un'abilitazione sovrapposta su due quadrienni, le 8 giornate sono suddivise in modo proporzionale in accordo con la Sezione dell'insegnamento medio superiore (SIMS).
- In alcuni casi la SIMS può, alla fine di ogni anno scolastico, autorizzare la Sezione Amministrativa a posticipare la fine del quadriennio. I casi sono:
 - congedo non pagato totale per tutto l'anno scolastico;
 - congedo pagato di maternità dall'inizio dell'anno seguito da un congedo non pagato totale fino al termine dell'anno scolastico;
 - malattia dall'inizio dell'anno scolastico prima di un congedo pagato di maternità seguito da un congedo non pagato totale fino al termine dell'anno scolastico;
 - altri casi devono essere autorizzati dal caposezione.

¹ A partire dall'anno scolastico 2019/20

3. Rapporto di fine quadriennio

- Per i docenti delle scuole medie superiori il rapporto è redatto all'indirizzo del direttore d'istituto della sede di servizio (è disponibile una scheda per la redazione del rapporto).
- Il rapporto deve essere consegnato al direttore della sede di servizio dell'anno scolastico appena concluso entro la fine del mese di settembre.
- Se il docente lavora in più sedi, il rapporto va inviato in copia per conoscenza anche all'altro o agli altri direttori.
- Il rapporto (su richiesta del docente o del direttore) può essere oggetto di un colloquio e può coinvolgere l'esperto di materia e/o il caposezione della SIMS.
- I contenuti del colloquio sono riassunti in un breve rendiconto all'indirizzo della SIMS.
- In termini retrospettivi il rapporto espone:
 - una sintesi del percorso di formazione continua effettuato nel corso degli ultimi quattro anni, che elenca le attività svolte (obbligatorie, facoltative, auto-formazione se ritenuto necessario);
 - indica la distribuzione delle attività svolte rispetto agli ['ambiti pedagogici-didattici-metodologici', 'disciplinari' e di 'sviluppo personale e sociale'](#) (<https://www4.ti.ch/decs/formazione-continua-docenti/pianificazione/indirizzi/>);
 - presenta una valutazione della qualità delle attività di formazione effettuate, rispettivamente del loro influsso/ricadute sulla pratica professionale del docente;
 - (se necessario) giustifica/spiega il non raggiungimento del quantitativo minimo.
- In termini prospettivi il rapporto:
 - indica gli attuali bisogni in termini di formazione;
 - espone una sintesi delle intenzioni del docente in ambito formativo per i prossimi quattro anni;
 - elenca le attività di formazione in corso che continueranno nel nuovo ciclo formativo di quattro anni.

4. Verifiche sul raggiungimento del quantitativo minimo e misure previste in caso di non raggiungimento del quantitativo minimo

- Entro la fine di marzo, prima della scadenza del quadriennio, su invito della Direzione della sede di servizio, il docente verifica la sua scheda con i corsi di aggiornamento frequentati.
- I docenti che non hanno ancora raggiunto il quantitativo minimo dovranno colmare le lacune in tempo utile.
- A quadriennio concluso la SIMS invierà un richiamo ai docenti che non avranno raggiunto il quantitativo minimo; in questi casi le giornate di formazione continua mancanti dovranno essere completate entro la fine dell'anno scolastico successivo. I giorni di formazione continua recuperati non saranno conteggiati nel nuovo quadriennio, il cui inizio non sarà posticipato.

La scheda per il rapporto di fine quadriennio si può scaricare dal sito:
www.ti.ch/formazionecontinuo docenti nella pagina dei Formolari.

Bellinzona, gennaio 2019